

N. 03874/2014REG.PROV.COLL.

N. 00010/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10 del 2014, proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, nonché U.T.G. -
Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentati e
difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

contro

Passeri Marco, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, appellato
non costituito;

nei confronti di

S.U.A.P. – Provincia di Reggio Calabria, appellata non costituita;
Comune di Bovalino, appellato non costituito;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum.

Provincia di Reggio Calabria, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario De Tommasi, con domicilio eletto presso l'Avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00258/2013, resa tra le parti, concernente l'informativa interdittiva antimafia – risoluzione del contratto d'appalto per ampliamento del nuovo cimitero

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito, per il Ministero appellante, l'Avvocato dello Stato Collabolletta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Bovalino (RC), in esecuzione della determinazione dell'Area Tecnica e Manutentiva prot. n. 163 del 12.6.2012, indiceva una gara a procedura aperta per l'ampliamento del nuovo cimitero.

2. Alla gara prendeva parte l'impresa individuale di Marco Passeri, alla quale con provvedimento prot. n. 9060 del 18.9.2012 venivano aggiudicati i lavori, giusta determina n. 245 del 18.9.2012.

3. Il 15.10.2012 veniva stipulato il relativo contratto di appalto e venivano consegnati i lavori all'impresa ricorrente, con obbligo di ultimazione degli stessi entro e non oltre il 28.2.2013.

4. Con nota prot. n. 11937 del 6.12.2012, tuttavia, il Comune di Bovalino, nel comunicare l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto, rendeva nota

all'impresa l'esistenza di una informativa prefettizia interdittiva a suo carico, ordinando l'immediata interruzione dei lavori in corso di esecuzione.

5. In seguito all'accesso agli atti, parzialmente consentito il 17.12.2012, l'impresa riceveva copia dell'informativa interdittiva, prot. n. 9780 del 29.10.2012, e di altra informativa, prot. n. 5977 del 29.10.2012, di contenuto identico, emessa in pari data dalla Prefettura.

6. Avverso tali atti l'impresa proponeva ricorso, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, oltre al risarcimento dei danni.

7. Si costituivano nel giudizio di prime cure la Prefettura di Reggio Calabria e la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.P.) – Provincia di Reggio Calabria, chiedendone il rigetto.

8. Il T.A.R. Calabria, dopo aver sospeso in via cautelare i provvedimenti impugnati e aver acquisito la documentazione istruttoria, accoglieva il ricorso con sentenza n. 258 del 7.5.2013, ritenendo che l'informativa della Prefettura e i consequenziali atti del Comune fossero illegittimi per violazione del d.P.R. 252/1998 e del d. lgs. 159/2011, trattandosi di appalto c.d. sottosoglia per il quale non era consentito al Comune richiedere e alla Prefettura emettere l'informativa interdittiva.

9. Avverso tale sentenza ha interposto appello il Ministero dell'Interno, lamentandone l'erroneità per violazione delle disposizioni richiamate, e ne ha chiesto la riforma, con conseguente rigetto del ricorso proposto in prime cure.

10. È intervenuta *ad adiuvandum* la Provincia di Reggio Calabria, chiedendo il rigetto dell'appello, mentre non si è costituito l'appellato Marco Passeri, titolare dell'impresa individuale colpita dall'informativa.

11. Nella pubblica udienza del 3.7.2014 il Collegio, udita la sola difesa erariale comparsa, ha trattenuto la causa in decisione.

12. L'appello è fondato.

13. Il primo giudice ha fondato la propria statuizione annullatoria sul decisivo – e

“*dirimente*” (p. 6 della sentenza impugnata) – rilievo che sarebbe illegittima l’informativa antimafia rilasciata per contratti aventi valore inferiore alla soglia prevista dall’art. 1, comma 2, lett. e), del d.P.R. 252/1998 (art. 83 del d. lgs. 159/2011), a norma del quale le pubbliche amministrazioni e le stazioni uniche appaltanti non possono comunque richiedere al Prefetto informative antimafia per contratti di appalto inferiore a 300 milioni di lire (oggi corrispondenti ad € 154.937,07).

14. Secondo il T.A.R. tale illegittimità si fonderebbe su due ordini di considerazioni, dei quali il primo atterrebbe alla non disponibilità della soglia, costituente un preciso punto di equilibrio tra opposti interessi individuato dal legislatore, e il secondo all’efficienza dell’organizzazione amministrativa e delle forze dell’ordine, comportando l’estensione delle informative antimafia agli appalti cc.dd. sottosoglia un dispendio di energie che inciderebbe negativamente sulla qualità e sull’efficacia della loro azione preventiva.

15. Il collegio non condivide la motivazione.

15.1. La Sezione ha già avuto modo di chiarire, ancor di recente, come la circostanza che la normativa *de qua* sancisca l’obbligo di acquisire l’informazione esclusivamente nel caso di appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria “*non vale a fondare la tesi contraria relativamente agli appalti sotto soglia, per i quali, pertanto, l’informazione deve ritenersi valida*” (Cons. St., sez. III, 23.4.2014, n. 2040).

15.2. Si tratta infatti di una legittima prerogativa della p.a., sebbene l’obbligo in argomento non sussista normativamente per gli appalti cc.dd. sottosoglia (Cons. Giust. Amm., 17.1.2011, n. 26), sicché legittimamente l’Amministrazione può richiedere anche per essi le opportune informazioni antimafia al Prefetto.

15.3. Né valgono ad accreditare la diversa tesi interpretativa, fatta propria dal T.A.R., considerazioni di politica legislativa o di una presunta maggior efficienza

dell'organizzazione amministrativa, che non trovano alcun fondamento nel diritto positivo, specialmente a fronte della necessità di contrastare le infiltrazioni mafiose, sempre più frequenti e insidiose anche negli appalti di modesto valore economico.

15.4. Del tutto legittima, pertanto, è la richiesta di informazioni antimafia da parte della stazione appaltante al Prefetto, anche per gli appalti cc.dd. sottosoglia, come del tutto legittimo è il rilascio di informazioni da parte del Prefetto circa il possibile rischio di infiltrazioni mafiose anche nelle imprese concorrenti a tali appalti.

16. Non essendovi stata costituzione dell'appellato, con conseguente riproposizione dei motivi assorbiti dal T.A.R., il Collegio è dispensato dall'esaminare le altre doglianze esposte dal ricorrente in prime cure circa la asserita carenza dei presupposti necessari all'emissione dell'informativa, dovendosi tale doglianze ritenere rinunciate ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 101, comma 2, c.p.a.

17. Da quanto esposto discende che l'impugnata sentenza, non avendo fatto buon governo dei principi regolatori della materia, deve essere integralmente riformata, in accoglimento del proposto appello, con conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado da Marco Passeri, sia per quanto concerne la principale domanda annullatoria che la consequenziale domanda risarcitoria.

18. Le spese del doppio grado di giudizio, attesa la delicatezza degli interessi coinvolti e la peculiarità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in prime cure .

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con
l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)